

STATUTO

ASSOCIAZIONE APICOLTORI

VAL DI SOLE, PEIO E RABBI

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall' art. 36 del Codice, è costituita, con sede in Croviana (TN), Via al Mulino n.1, una associazione priva di personalità giuridica che assume la denominazione ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL DI SOLE, PEIO E RABBI.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Croviana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda all'eventuale regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo, oltre che all'osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti a cui la stessa associazione vorrà affiliarsi.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 2

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nella Provincia di Trento ed ha per scopo:

1. tutelare gli interessi di apicoltori, cittadini, consumatori, produttori agricoli intorno ai temi dell'ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita;
2. tutelare gli interessi generali tecnico-economici dell'apicoltura nei confronti di qualsiasi autorità, Amministrazione, Ente pubblico e privato;
3. promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura della Val di Sole, Peio e Rabbi in base alle

- normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 e loro modifiche e integrazioni;
4. favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse ambientali, con promozione dei prodotti apistici per la tutela dei marchi di qualità, con qualificazioni professionali di tutti gli apicoltori;
 5. promuovere ogni altra azione diretta alla difesa, valorizzazione e potenziamento dell'attività apistica,
 6. promuovere con particolare impegno la formazione professionale dei soci mediante corsi specifici, serate di aggiornamento e comunicazioni tempestive.
 7. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
 8. operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;
 9. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
 10. concludere accordi con enti pubblici e/o privati per la gestione di loghi, insegne e quanto altro sia necessario per distinguere l'attività dei propri associati rispetto a quella di altri nell'esercizio della vendita diretta;
 11. stipulare contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla attività di commercializzazione.

L'Associazione non svolge direttamente attività di vendita diretta bensì favorisce la costituzione e lo sviluppo di mercati che possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti apistici che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione definisce ed adotta un Regolamento interno che stabilisce i requisiti che qualificano l'attività esercitata dalle aziende aderenti all'associazione e trova applicazione in tutte le attività di produzione primaria ed alla trasformazione, in cui si crea un rapporto commerciale presunto (promozione) o reale (vendita) con il consumatore finale, ivi compreso il confezionamento.

Art. 4

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione stessa. In particolare, può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del codice civile che rispettino entrambe le seguenti condizioni:

- a) svolgano l'attività di apicoltura in Provincia di Trento e condividano i principi fondanti dell'associazione. Solo per il primo anno di iscrizione il socio potrà non comunicare all'associazione il codice aziendale e il codice fiscale.
- b) Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un Consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce previa delibera positiva da parte del Consiglio Direttivo, che deve avvenire nei 100 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione e sarà operativa dopo il pagamento della quota sociale. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'atto della domanda di ammissione il socio deve risultare in regola con la denuncia alveari oppure deve provvedervi contestualmente alla domanda stessa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6

Con l'adesione a socio, l'associato assume l'impegno a rispettare lo Statuto e il Regolamento approvati dall'Assemblea dell'Associazione. Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione la quota associativa annuale e gli eventuali contributi annualmente determinati dall'Assemblea, necessari al funzionamento dell'Associazione.

Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

La quota di ammissione e i contributi versati annualmente non costituiscono titoli di partecipazione e non devono essere restituiti all'atto del recesso ed esclusione del socio. La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 8

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 9

Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso l'associato:

- a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
- c) che abbia riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- d) che non corrisponda per una annualità la quota associativa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Referente territoriale.

Art. 11

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volt all'anno, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 12

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto. È prevista la possibilità del voto mediante delega alle assemblee sia ordinarie che straordinarie con un massimo di 3 deleghe per socio

Art. 13

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti e altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 15 giorni prima della adunanza. Tutti gli organi dell'associazione si riuniscono presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 14

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti.

Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e l'eventuale suddivisione territoriale salvaguardando la maggioranza ai soci della lett. A) dell'art.5;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- e) approvare e/o modificare il Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di enti pubblici e/o privati, nazionali o esteri;
- g) determinare la quota associativa annuale nonché gli eventuali contributi annuali a carico degli associati, occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.

Mediante delibera dell'assemblea si possono inserire delle modifiche territoriali sulla possibilità di associarsi.

Mediante delibera dell'assemblea si può inserire la norma che impedisce al socio di essere tesserato con altre associazioni apistiche presenti in Trentino.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a nove, eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero ed eventuale territorialità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente che deve essere in possesso dei requisiti presenti al punto a) dell'art. 5 ed uno o più Vicepresidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli e i nuovi membri rimarranno in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. I

membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il direttivo può rifiutare al richiedente la richiesta di associarsi.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Art. 18

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Referente territoriale, scelto tra i soci, determinandone i compiti, i poteri e le responsabilità.

Art. 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da uno dei Vicepresidenti all'uopo designati.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo può competere un'indennità di carica da determinarsi annualmente dall'Assemblea.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, rendite sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

È fatto divieto di distribuire agli associati, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione e al termine della liquidazione dell'associazione.

Art. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
- c) dalle rendite patrimoniali;
- d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Tali entrate vanno a costituire il patrimonio dell'associazione salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non utilizzabili se non per il perseguimento dell'oggetto associativo.

Art. 22

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere presentata all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dall'articolo 14 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione del patrimonio.

Esperita la fase di liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 24

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale della circoscrizione competente per territorio.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

03/03/2026

Il Segretario

Mosconi Denise

.....

Il Presidente

Moratti Francesco

.....